

Condizioni generali di fornitura IMESA S.p.A.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano, e diventano vincolanti per IMESA S.p.A. all'atto della ricezione dell'ordine scritto da parte dell'Acquirente e conferma d'ordine scritta da parte di IMESA S.p.A.
Per quanto eventualmente non previsto dalle presenti Condizioni Generali, si applicheranno le vigenti condizioni 'Orgalime S2000' e/o 'Orgalime SE 01'

Generalità prezzi e consegne

1. Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da IMESA S.p.A. (di seguito per brevità anche solo IMESA). Gli eventuali oneri relativi al montaggio e collaudo dei prodotti saranno regolati da autonome e specifiche previsioni.
2. Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o impegni di agenti, impiegati e funzionari di IMESA avvenuti anteriormente, contestualmente o posteriormente la sottoscrizione delle presenti condizioni non saranno vincolanti per IMESA se non confermati da quest'ultima in forma scritta.
3. Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dal cliente, non saranno in alcun modo vincolanti per IMESA che potrà quindi non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio oppure recedere dagli stessi. In caso di contrasto tra l'ordine di acquisto del cliente e le presenti condizioni di fornitura, prevarranno quest'ultime salvo diversa volontà di IMESA espressa in forma scritta così come in caso di difformità tra l'ordine e la relativa conferma di IMESA prevarrà quest'ultima.
4. Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire, in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di IMESA.
5. I prezzi indicati da IMESA si intendono, salvo diverse indicazioni dell'offerta, franco magazzino IMESA al netto di imposte, spese di trasporto, doganali ed altri oneri fiscali.
6. I termini di consegna dei prodotti, se concordati, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decorreranno dall'attuazione da parte del cliente degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali ad esempio la presentazione di documenti e dati tecnici necessari al completamento della commessa o dall'esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno comunque valore puramente indicativo e eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità in capo a IMESA. Il cliente quindi non potrà imputare né richiedere a IMESA eventuali risarcimenti dei danni subiti a causa di eventuali ritardi nella consegna dei prodotti.
7. La forza maggiore, il caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare esecuzione dell'ordine, quali ad esempio ritardi di consegna da parte dei fornitori di IMESA, disguidi di trasporto e contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni, consentiranno a IMESA di prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se l'evasione dell'ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto del cliente ad alcun risarcimento. È ancora facoltà per IMESA non dare esecuzione all'ordine, anche se confermato, qualora il cliente sia divenuto insolvente anche con riferimento ad altre forniture oneri confronti di altri fornitori, oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.
8. Nel caso in cui nessuna specifica tecnica sia fornita dal cliente e accettata da IMESA, qualora la stessa sia necessaria per l'esecuzione dell'ordine, le specifiche adottate saranno quelle indicate da quest'ultima.
9. L'esecuzione parziale dell'ordine da parte di IMESA ne comporterà l'accettazione limitatamente ai quantitativi di prodotti compresi nell'esecuzione parziale, ferma restando la facoltà per IMESA di non dare corso ad ulteriori esecuzioni parziali dello stesso ordine, senza che da ciò possano derivare diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte del cliente o di terzi.
10. L'applicazione di eventuali penali è subordinata all'accettazione delle stesse da parte di IMESA ed espressamente menzionate in sede di conferma d'ordine. In ogni caso, l'eventuale penale avrà un importo dello 0,5 % del prezzo di acquisto per ogni settimana intera di ritardo, con una settimana di franchigia, con un valore massimo pari al 5% del valore della fornitura. Se il ritardo riguarda solo una parte della fornitura, la penale sarà calcolata esclusivamente sulla quota del prezzo di acquisto relativo a quella parte della fornitura che, per effetto del ritardo, non può essere utilizzata ai fini cui le parti l'avevano destinata. L'Acquirente perderà il diritto alla penale se non presenterà una rivendicazione scritta dei danni entro sei mesi dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna. Nessuna penale sarà pagata da IMESA per ritardi di consegna causati direttamente o indirettamente da ragioni riconducibili all'Acquirente (es. modifica di documenti tecnici, schemi, varianti d'ordine, ritardi nell'approvazione dei documenti tecnici finali, ecc.). In tali casi, IMESA si riserva il diritto di modificare conseguentemente, oltre alla data di consegna, anche i prezzi.

Spedizione

11. La spedizione dei prodotti avverrà, salvo diverse pattuizioni, ad integrali spese del cliente che, al riguardo, non potrà eccepire la possibilità di usufruire di prezzi o mezzi di trasporto più economici rispetto a quelli utilizzati da IMESA.

Contestazione e reclami per difetti

12. Contestazioni per consegne incomplete o errate oppure reclami per difetti riconoscibili e manifesti dovranno essere comunicate a IMESA in forma scritta entro otto giorni dallo loro scoperta. In difetto l'acquirente decadrà dal relativo diritto, considerata la perentorietà del termine.
13. Eventuali contestazioni per consegne incomplete o errate dovranno essere formalizzate a IMESA in forma scritta, a pena di decadenza, immediatamente e dovranno risultare sul documento di trasporto o su altri documenti all'atto del ricevimento della merce. In ogni caso dovranno essere denunciate a IMESA entro otto giorni dalla consegna della merce a pena di decadenza.

Garanzia

14. IMESA dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la materia, l'ottima qualità dei materiali usati e la buona costruzione dell'apparecchio e ancora che lo stesso è stato collaudato accuratamente e sottoposto a severe ispezioni dal controllo qualità IMESA.
15. Per quanto riguarda l'inizio e la durata della garanzia si rimanda a quanto fissato nelle norme di garanzia dei prodotti vigenti al momento della vendita ed in particolare è confermato che la garanzia avrà validità di dodici (12) mesi dalla messa in servizio, non oltre i diciotto (18) mesi dalla data di emissione del DDT.
16. Nel caso in cui i prodotti vengano rivenduti a soggetti che li acquistino per fini estranei alla propria attività imprenditoriale commerciale e professionale e qualora IMESA abbia rilasciato con riferimento specifico a tali prodotti idonea garanzia di buon funzionamento le relative condizioni saranno quelle indicate nel relativo certificato. In ogni caso il rivenditore risponderà nei confronti di IMESA qualora abbia manipolato, modificato e comunque mutato le condizioni del prodotto antecedentemente la sua vendita al consumatore finale.
17. Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:
 - eventuali avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili),
 - danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell'impianto elettrico, idrico, di alimentazione, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura,
 - danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d'uso, o riparazioni effettuate da personale non autorizzato,
 - avarie e malfunzionamenti conseguenti l'errata installazione del prodotto,
 - parti in vetro o plastica,
 - installazione e regolazione delle apparecchiature,
 - consulenze d'impianto e verifiche di comodo,
 - manutenzione,
 - utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali,
 - ciò che può essere considerato normale deperimento per uso del prodotto,
 - danni e malfunzionamenti conseguenti un uso improprio e scorretto del prodotto difforme e in contrasto con le indicazioni d'uso riportate sul libretto d'istruzioni,
18. L'intervento di assistenza in garanzia, il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione avverranno nei limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative di IMESA da tecnici autorizzati e competenti, su richiesta dell'acquirente. In ogni caso IMESA s'impegna ad effettuarle nel più breve tempo possibile. Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. Le parti sostituite in garanzia resteranno di proprietà di IMESA.
19. Qualora l'acquirente abbia direttamente eseguito o fatto eseguire sul prodotto interventi da soggetti non autorizzati da IMESA, la garanzia non sarà più valida e perderà quindi ogni efficacia considerato che gli stessi dovranno essere eseguiti esclusivamente da IMESA o da tecnici autorizzati in forma scritta. La garanzia perderà ancora ogni efficacia e non sarà quindi valida nel caso in cui l'acquirente abbia utilizzato sul prodotto accessori e pezzi di ricambio non originali.
20. Sempre che la garanzia afferente il bene venduto sia valida ed efficace IMESA, a sua discrezione, potrà scegliere di riparare il bene o di sostituirlo. Verranno sostituite soltanto le parti difettose. Le parti sostituite diventeranno di proprietà IMESA e non verranno restituite. La durata della garanzia non viene prolungata né la garanzia stessa viene rinnovata per effetto delle riparazioni o delle sostituzioni. Condizioni generali di fornitura.
21. Saranno integralmente a carico dell'acquirente le eventuali spese di viaggio connesse all'intervento nei casi in cui:
 - si renda necessario l'utilizzo di mezzi speciali per raggiungere il sito di installazione
 - si renda necessario l'utilizzo di mezzi diversi dai mezzi di trasporto di proprietà IMESA (ad esempio nave, traghetto, treno ecc)
 - l'installazione avvenga oltre i confini ITALIANI.

Responsabilità

22. Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del fornitore, nei confronti del compratore per i danni diretti a titolo contrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente forma di risarcimento e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dalle presenti Condizioni e/o dal Contratto, non potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 15% del Prezzo. Salvi i limiti inderogabili di legge, il fornitore, non sarà tenuto a risarcire al compratore il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, il fornitore non sarà chiamato a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, a perdita di profitto, a perdita di contratto, i danni derivanti dalla mancata funzionalità dell'opera realizzata. In ogni caso il fornitore non indennizzerà il compratore degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il compratore fosse chiamato a risarcire a terzi. In caso di conflitto interpretativo, le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno essere ritenute prevalenti rispetto a qualsiasi altra disposizione eventualmente contraria contenuta in altri documenti contrattuali.

Pagamenti

23. I pagamenti devono essere effettuati, secondo le condizioni fissate da IMESA. In caso di mancato o ritardato pagamento di qualunque importo a qualunque titolo dovuto a IMESA decorreranno, dal momento del mancato pagamento, senza necessità di intimazione o costituzione in mora da parte di IMESA e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, interessi di mora per ogni mese o frazione di mese di ritardo calcolati in ragione del DLGS 231/2002

24. IMESA avrà la facoltà di rifiutare o sospendere le forniture in caso di mora del compratore per qualsiasi importo a suo debito qualora la sua situazione patrimoniale o finanziaria peggiorasse successivamente la conclusione del contratto e ancora nel caso in cui siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

25. L'acquirente rinuncia ad opporre in compensazione a IMESA i propri eventuali crediti se non previo pagamento integrale dei propri debiti a quest'ultima.

26. In caso di mancato pagamento da parte dell'acquirente, alle relative scadenze, anche di una sola parte del corrispettivo delle forniture quest'ultimo decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvedere all'immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.

Riservatezza

27. Per tutta la durata del presente contratto le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali venute a conoscenza nel corso dello stesso. Specifiche tecniche e proprietà industriale

28. Le specifiche, i disegni, i capitolati, i campioni, i modelli, le attrezzature e i documenti che eventualmente IMESA avrà comunicato per qualsiasi ragione all'acquirente resteranno di proprietà di IMESA e l'acquirente si obbliga a tenerle riservate e ad utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto.

Clausola risolutiva espressa

29. Il presente contratto si risolverà di diritto con le modalità previste dall'art. 1456 cod. civ. qualora l'acquirente

- sospenda, in tutto o in parte, il pagamento di ogni somma dovuta a IMESA in relazione alle forniture effettuate a suo favore;
- rifiuti di ritirare la merce fornita;
- divulghi a terzi soggetti notizie e informazioni relative ai rapporti commerciali con IMESA;
- sia sottoposto a procedure concorsuali, nessuna esclusa e ancora qualora nei suoi confronti risultino levati atti di protesto o risultino pendenti procedure esecutive mobiliari immobiliari o presso terzi;
- siano diminuite le proprie garanzie patrimoniali poste a tutela del soddisfacimento delle ragioni creditorie di IMESA;
- chieda dilazioni dei termini di pagamento delle forniture;
- si sia reso irreperibile;
- siano intervenute modificazioni nella sua compagine societaria nel caso in cui l'acquirente sia una società di persone o di capitali;
- si rifiuti se richiestone, di rilasciare a IMESA garanzie personali e reali. In caso di intervenuta risoluzione del contratto l'acquirente, oltre a dover corrispondere a IMESA integralmente quanto dovuto, dovrà ancora risarcire integralmente tutti i danni subiti dalla medesima a seguito dei propri inadempimenti contrattuali. Resta comunque salva la possibilità per IMESA di richiedere l'adempimento.

Cause di recesso

30. Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente punto IMESA potrà comunque recedere dal presente contratto, senza alcun obbligo di motivazione, con un preavviso di un mese.

Trattamento dei dati personali

31. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l'acquirente autorizza IMESA ad utilizzare e trattare i propri dati personali, dichiarando fin d'ora di essere a conoscenza e di essere stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento, la natura facoltativa del loro conferimento e che può legittimamente opporsi al loro trattamento da parte di IMESA. L'acquirente dichiara altresì di essere stato informato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che lo stesso è titolare dei diritti previsti dalla predetta ultima norma e delle modalità per il loro esercizio. L'acquirente dà facoltà a IMESA di comunicare i propri dati personali a società dalla medesima controllate e collegate per fini statistici, commerciali, di marketing, di tutela del credito, di gestione e cessione del credito, mediante la consultazione, l'elaborazione, il raffronto, l'interconnessione, e la comunicazione degli stessi a fini di tutela del credito e sempre nell'ambito e limitatamente ai fini e per le previsioni contenute nel presente contratto.

Export control

32. Il cliente conferma che la fornitura può essere soggetta a provvedimenti statuari e regolamentazioni italiane e/o estere riguardanti il controllo di esportazione e, senza permessi di esportazione o ri-esportazione dalle autorità competenti, non può essere venduta, affittata o altrimenti trasferita o usata per scopi diversi da quelli concordati. Il cliente concorda di conformarsi a tali provvedimenti e regolamentazioni. Il cliente conferma che tali provvedimenti e regolamentazioni possano cambiare e sono applicabili al contratto in accordo all'enunciazione valida in quel momento. La fornitura non può essere usata né direttamente né indirettamente in nessun modo in rapporto al design, alla produzione, uso o immagazzinamento di armi chimiche, biologiche o nucleari o sistemi di trasporto.

Tracciabilità dei flussi finanziari

33. Il compratore dovrà informare il fornitore, al più tardi al momento del perfezionamento del Contratto, dell'applicazione al Contratto stesso delle disposizioni in materia di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso il compratore, al più tardi al momento del perfezionamento del Contratto, dovrà comunicare al fornitore, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il codice unico di progetto (CUP). Sempre in tale ipotesi qualsiasi movimento finanziario relativo alle attività di cui al Contratto: • dovrà essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria Elettronica); • dovrà riportare il relativo codice CIG e, ove previsto, il corrispondente CUP. Il compratore è reso edotto che, in mancanza di tale informazione nel termine massimo di cui sopra, il fornitore, non sarà in condizione di poter adempiere agli obblighi di cui alla legge 136/2010 tanto nei confronti del compratore quanto nei confronti di subappaltatori/subfornitori che il fornitore, dovesse utilizzare per eseguire le attività di cui al Contratto con il compratore. Il compratore sarà esclusivamente responsabile di ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'omessa informazione nel termine di cui sopra e manleverà e terrà indenne il fornitore, da ogni danno o conseguenza pregiudizievole.

Foro competente

34. Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con lesesse connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del foro di Ancona con espressa, concorde esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente concorrente o alternativo. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le parti approvano specificatamente le seguenti clausole:

- art. 2 (dichiarazioni e impegni di terzi soggetti)
- art.3 (accettazione ordini)
- art.4 (modifiche prezzi di vendita)
- art.6 (termini di consegna e responsabilità IMESA)
- art.10 (penali)
- art.12 (termini di decadenza per contestazioni e reclami)
- art.22 (responsabilità)
- art.23 (interessi moratori)
- art.24 (sospensione forniture)
- art.25 (compensazione)
- art.26 (decadenza dal beneficio del termine)
- art.29 (clausola risolutiva espressa)
- art.30 (recesso dal contratto)
- art.32 (export control)
- art.33 (tracciabilità dei flussi finanziari)
- art.34 (foro esclusivo)

Data, _____ per accettazione

(timbro e firma)



